

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

(37<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295) (D'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag.	437, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451
AZARA, relatore		445, 446, 447, 449, 450, 451
CEMMI		444, 446, 447, 448, 450
FRANZA		441, 443, 444, 445, 448, 449, 459, 451
NACUCCHI		449
PIECHELE		442, 443, 444, 445, 447, 448
RAFFEINER		437, 441, 443, 448, 449, 450
RAVAGNAN		444
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia		545, 447, 448, 450, 451

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 »

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Raffainer e Piechele.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

RAFFEINER. Onorevoli colleghi, non intendo ripetere gli argomenti stampati nella relazione che accompagna il disegno di legge

proposto dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Le cose che ho da dire credo che siano argomenti nuovi a sostegno principalmente dell'articolo 1 della proposta di legge.

Ma prima di entrare nel merito, mi sia consentito di fare alcune considerazioni di carattere generale. Anzitutto vorrei esporre la ragione per la quale, ai tempi della Costituente, nelle trattative che precedettero l'approvazione del nostro Statuto speciale, abbiamo tanto insistito affinché l'impianto e la tenuta dei libri fondiari passassero alla competenza della Regione.

La ragione era lo stato trascurato e deplorabile in cui nella provincia di Bolzano si trovavano moltissimi dei nostri uffici tavolari, perchè erano stati trascurati da anni.

I giudici che conoscevano le leggi tavolari erano stati trasferiti in altre provincie o erano emigrati e lo stesso dicasi dei cancellieri. Molti uffici erano addirittura vacanti.

Il libro fondiario ha valore soltanto se viene tenuto aggiornato, poichè è basato sul cosiddetto principio di iscrizione, il che vuol dire che la proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistano, si modificano e si estinguono non già con atti tra vivi, ossia con il consenso delle parti come nel diritto italiano, ma soltanto mediante la iscrizione materiale del diritto nel libro fondiario.

Con il contratto di compra-vendita di una casa a Bolzano, ad esempio, non divento ancora proprietario della casa, nemmeno *inter partes*, ma lo divento solo con la iscrizione della mia proprietà nel libro fondiario.

Perciò, se non si vuole arrestare la vita, è necessario che le domande tavolari vengano evase subito o al massimo entro pochi giorni. Certe registrazioni anzi debbono essere fatte immediatamente con la indicazione non soltanto del giorno, ma anche dell'ora e del minuto, per stabilire a quale domanda tocca la precedenza di grado.

Si è verificato però in molti uffici tavolari che le domande siano restate inevase per mesi ed anni; le domande con i relativi documenti giacevano accatastate in un angolo dell'ufficio, nessuno curava più la iscrizione nei libri fondiari.

Non deve dunque stupire se da molte parti si proponeva di abolire il sistema tavolare e ritornare al vecchio sistema della archiviazione dei documenti paragonabile alla trascrizione del diritto italiano.

Infatti, se mancano i funzionari che sono capaci e competenti ad amministrare i libri fondiari, è meglio abolirli e ritornare al sistema della trascrizione.

Questa era la ragione per la quale, ai tempi della Costituente, abbiamo chiesto e ottenuto che la materia tavolare passasse alla competenza della Regione e per cui abbiamo chiesto ed ottenuto che, quale compenso per l'onere e la responsabilità che in tal modo venivano addossati alla Regione, le venissero devoluti i proventi delle imposte ipotecarie (articolo 59 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Per prima cosa la Regione ha dovuto pensare all'addestramento del personale destinato al servizio degli uffici tavolari. Era un compito non facile perchè il personale esperto ed istruito si era ridotto nel corso degli anni a poche persone anziane, in gran parte già collocate a riposo. Esse vennero richiamate in servizio per aprire corsi nei quali potessero essere istruiti i nuovi aspiranti a questo servizio.

Strettamente connesso con il problema della preparazione del personale è quello della responsabilità per i danni che possono derivare da errori, omissioni o negligenze di tutti coloro che debbono attendere agli atti previsti dalla legge sui libri fondiari.

Chi è responsabile direttamente, chi indirettamente? È responsabile lo Stato, la Regione, o rispondono ambedue in solido? Ed entro quali limiti?

Sono tutte questioni che debbono essere chiarite in relazione anche a quanto è previsto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Chi porta la responsabilità per i provvedimenti che, secondo questo articolo, dovrebbero essere firmati dal Pretore e controfirmati dal conservatore del libro fondiario? Il giudice e con lui lo Stato? Oppure il conservatore e con lui la Regione, o tutti e due?

A questo punto vorrei rilevare una notevole divergenza tra la legislazione italiana e quella austriaca in materia di responsabilità

civile del giudice. Nel diritto italiano il giudice è civilmente responsabile soltanto nel caso di dolo (articolo 55 del Codice di procedura civile).

Nel diritto austriaco, invece, l'impiegato giudiziario (il concetto comprende anche il cancelliere) è responsabile per qualunque danno derivante anche da colpa lieve. Inoltre lo Stato risponde in solido quale « fidejussore e pagatore », come era stabilito nella legge austriaca del 12 luglio 1872, bollettino leggi imperiali n. 112, detta « legge di sindacato ».

La parte danneggiata era libera di agire o contro l'impiegato o contro lo Stato o contro ambedue.

È sorta la questione se nelle nuove province sia rimasta in vigore la legge austriaca detta di sindacato, che accolla allo Stato e all'impiegato giudiziario la responsabilità civile anche per colpa lieve, oppure se questa legge sia da considerarsi tacitamente abrogata. La Suprema Corte, con una sentenza a sezioni unite del marzo 1929, ha deciso che quella legge austriaca è rimasta in vigore.

Questo giudicato della Cassazione, però, è stato fortemente criticato in dottrina. Come mai, è stato domandato, è possibile che un magistrato italiano quando fa servizio nelle vecchie province risponde soltanto per dolo, mentre se fa servizio nelle nuove province deve rispondere anche per colpa lieve? Una tale disparità di trattamento sarebbe intollerabile, incostituzionale, in contrasto con gli elementari principi di diritto e via dicendo.

D'altra parte, però, bisogna convenire che per la tenuta dei libri fondiari e per le decisioni da prendere in materia tavolare non basta una responsabilità civile limitata ai casi di dolo. Ci vuole una responsabilità che copra tutti i danni, anche quelli derivanti da una semplice omissione o trascuratezza.

Come nelle vecchie province il conservatore delle ipoteche è responsabile per tutti i danni derivanti sia da atti dolosi, sia colposi, imputabili a lui o al personale da lui dipendente, così nelle nuove province, dove vige il sistema tavolare, è indispensabile che il giudice tavolare, e con lui il conservatore del libro fondiario, rispondano anch'essi per colpa lieve.

Ora, chi è che è responsabile per i provvedimenti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame? Dovrebbero essere il giudice ed il conservatore del libro fondiario.

Secondo me, lo Stato dovrebbe dire alla Regione: fino a quando tu, Regione, non sei in grado di provvedere diversamente, io Stato sono disposto a prestarti i miei giudici per la firma dei decreti tavolari, ma non posso addossare a loro una così tremenda responsabilità, se tu, Regione, non metti a loro disposizione funzionari sufficientemente istruiti e preparati, i quali controfirmino il provvedimento e si assumano assieme ai miei giudici la responsabilità solidale per gli atti che compiono, e se tu, Regione, non rispondi dell'operato di questi tuoi funzionari.

La Regione a sua volta dovrebbe rispondere: sì, sono disposta a portare questa responsabilità, a condizione però che la controfirma spetti ai funzionari miei, di cui io Regione posso fidarmi.

Praticamente gli affari tavolari si svolgono così: in 99 casi su 100 il giudice tavolare appone semplicemente la firma ai decreti predisposti dal conservatore del libro fondiario, mentre in uno forse su 100 casi il conservatore prospetterà al giudice qualche dubbio; i quali dubbi normalmente saranno risolti in comune consultazione tra giudice e conservatore.

Il conservatore esamina la domanda, la confronta con lo stato tavolare, con i documenti prodotti, eventualmente con altri documenti che si trovano già presso l'ufficio, predispone il decreto tavolare, od esamina il testo già predisposto dai professionisti, come spesso accade, e porta poi tutto al giudice per la firma.

Il giudice di solito ha piena fiducia nell'operato del conservatore e firma senza guardare il mucchio dei decreti che gli viene portato per la firma. In tale circostanza escludere il conservatore dalla controfirma vuol dire sacrificare la sostanza alla forma.

Il vero responsabile per eventuali errori in cui si può incorrere nei vari provvedimenti tavolari è, in 99 casi su 100, esclusivamente il conservatore; perciò non è che un postulato di buon senso imporgli la controfirma dei provvedimenti stessi.

La Regione ha provveduto a statuire la responsabilità del conservatore con una apposita

legge dell'11 ottobre 1955, n. 146. Per effetto dell'articolo 28 della Costituzione, tale responsabilità si estende anche alla Regione ogni qualvolta sia accertata la responsabilità concreta del conservatore.

Se, invece, i decreti tavolari venissero controfirmati dal cancelliere di Pretura, il quale non è nemmeno in grado di controllare gli stati tavolari, anziché dal conservatore, quest'ultimo potrà sempre eccepire di essere rimasto estraneo al provvedimento. Illusoria diventerebbe dunque la sua responsabilità ed anche quella della Regione.

Infine, la firma del cancelliere sul decreto tavolare porterebbe con sé anche una responsabilità personale del cancelliere, il quale, a partire dal prossimo 1° luglio, risponderà per danni derivanti da ogni violazione dei diritti dei terzi commessa per dolo o colpa grave. E ciò in forza degli articoli 148, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 17, dell'11 gennaio di quest'anno (statuto degli impiegati civili).

Come possiamo addossare ai cancellieri della Pretura una così grave responsabilità, che può rovinarli, quando è risaputo che il vero e il solo responsabile è il conservatore, al quale è demandato il compito del confronto tavolare e di tutte le operazioni preparatorie del decreto tavolare? Piuttosto che addossare al cancelliere una responsabilità che moralmente non gli può essere addossata, si dovrebbe ritornare al sistema austriaco ove i sistemi tavolari erano firmati esclusivamente dal giudice senza alcuna controfirma.

Queste sono le ragioni per cui vi prego, onorevoli Commissari, di dare la vostra approvazione alla prima parte dell'articolo 1, ove è detto che i decreti tavolari debbono essere firmati dal Pretore e controfirmati dal conservatore del libro fondiario.

Questa norma sarebbe anche in piena consonanza con il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, il quale stabilisce: « Le attribuzioni che per le leggi finora in vigore, in merito alla tenuta dei libri fondiari, spettano ai cancellieri degli uffici tavolari, sono trasferite, dall'entrata in vigore della presente legge, ai conservatori dei libri fondiari competenti per territorio ».

Per quanto riguarda, poi, il secondo comma dell'articolo 1, rilevo che dall'impianto dei libri fondiari fino ad oggi — dunque, da più di cinquant'anni — gli originali dei decreti tavolari, sempre scritti in calce alle relative domande, vengono conservati presso gli uffici tavolari. Nell'ufficio di Bolzano sono legati in bei volumi, sempre a portata di mano di chiunque viene nell'ufficio tavolare ed ha bisogno di consultarli. Portarli via in un altro ufficio vuol dire complicare le cose e disorganizzare un servizio che finora ha funzionato bene.

Dunque vi prego di approvare l'intero articolo 1, come è stato proposto dalla Regione.

In merito all'articolo 2 non intendo oppormi all'accoglimento della richiesta della Regione di prolungare da due a cinque anni la validità delle procure generali, benchè io personalmente sia d'avviso che due anni sono sufficienti.

Le procure generali, infatti, vengono normalmente rilasciate per l'amministrazione ordinaria. Chi vive all'estero e possiede beni in Italia nomina un procuratore generale residente in Italia. Avviene spesso che un vecchio padre conferisca procura generale ad uno dei suoi figli; così pure la moglie dà spesso procura generale al marito.

Al procuratore generale così nominato incombono normalmente gli atti di ordinaria amministrazione, la stipulazione cioè di contratti di locazione, la rappresentanza dinanzi all'ufficio delle imposte e dinanzi alle altre autorità, e via dicendo. Per atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, come per esempio per la vendita dei beni immobili, per la costituzione di ipoteche, per l'assunzione di una fideiussione, si suole rilasciare procura speciale, che può essere iscritta anche nel testo di una procura generale, e che ha validità per tempo indeterminato.

Purtroppo, nella mia vita professionale, ho fatto l'esperienza che gli abusi di procura generale sono più frequenti di quanto si creda e particolarmente nell'ambito familiare. Il figlio abusa della procura rilasciata dal padre per arricchirsi a danno del padre e dei fratelli; il marito, all'insaputa della moglie, contrae debiti e costituisce ipoteche sui beni stabili della stessa moglie. Molto savia era pertanto la disposizione del legislatore austriaco che in affari tavolari limitava la validità della procura ge-

nerale ad un solo anno. I due anni dell'articolo 31 del regio decreto n. 499 del 1929 erano già un peggioramento. I cinque anni previsti dall'articolo 2 di questo disegno di legge sono, secondo me, un ulteriore peggioramento.

Se la moglie vuole autorizzare il marito non soltanto ad amministrare i propri beni ma anche a venderli o a sottoporli ad ipoteca, allora lo dica con tutta precisione nello strumento di procura, che, in questa sua parte, sarà poi una procura speciale la quale, per espressa disposizione della legge sui libri fondiari, conserva la sua validità *ad infinitum*.

E veniamo all'articolo 3. Questo articolo 3 prevede tre ipotesi: prima, che entro il termine assegnato a norma dell'articolo 43 della legge sui libri fondiari, vale a dire entro il termine fissato dal giudice per promuovere la azione di giustificazione, non sia stata prodotta la giustificazione; seconda ipotesi, che la giustificazione non sia stata prodotta neppure nel termine eventualmente prorogato; terza ipotesi, che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine.

In queste tre ipotesi verrebbe conferita al giudice tavolare la facoltà di fissare un termine perentorio per la giustificazione e di ordinare d'ufficio la cancellazione della prenotazione: evidentemente, trascorso il termine perentorio, benchè ciò non sia detto nel testo di questo articolo.

Ora vi prego, onorevoli colleghi, di prendere in considerazione la terza delle anzidette tre ipotesi, che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine. Come può avvenire che nel decreto tavolare, con il quale si accorda la prenotazione, non venga stabilito un termine?

Ciò avviene, almeno di regola, perchè in molti casi la fissazione di un termine non è necessaria e nemmeno prevista dalla legge. Sarebbe del tutto illogico pretendere che in questo caso il giudice tavolare stabilisca un termine. In un sol caso incombe al giudice tavolare di fissare un termine e cioè allorquando, ai fini della giustificazione, occorra una sentenza, ai sensi dell'articolo 41, lettera *d*) della legge sui libri fondiari, passata in giudicato, che dichiarì giustificata la prenotazione.

Negli altri casi, la fissazione di un termine è superflua, come nel caso dell'articolo 44 della

legge sui libri fondiari, quando è già pendente la causa sull'esistenza del diritto prenotato, o è contro la legge, come nel caso dell'articolo 41, lettere *b*) e *c*), ove la legge prescrive una forma diversa e particolare di giustificazione.

Così, per esempio, in base ad una sentenza di Corte d'appello è possibile ottenere la prenotazione di una ipoteca giudiziale. La giustificazione può essere data in un sol modo, e cioè con un atto provante il passaggio in giudicato di quella sentenza della Corte d'appello.

Spetta al giudice che accorda la prenotazione di decidere volta per volta se in base alla legge debba fissarsi o meno un termine per promuovere l'azione di giustificazione. Contro il relativo decreto è sempre ammesso reclamo al Tribunale. Se, per esempio, il giudice fissa un termine per promuovere la giustificazione ove per legge non deve farlo, ben a ragione colui che ha conseguito la prenotazione propone reclamo al Tribunale. In mancanza di reclamo, o esaurita la procedura dell'impugnazione, il decreto tavolare passa in giudicato.

Ora, faccio la domanda, se non sia pericoloso e contro le buone regole della procedura e contro il principio della cosa giudicata dare al giudice tavolare la facoltà di ritornare sulla propria decisione e di stabilire un termine, quando in un'altra precedente sua decisione, che nel frattempo è passata in giudicato, non ha ritenuto di dover fissare un termine. Questo è il primo appunto che ho da fare sull'articolo 3.

Il secondo rilievo è questo: la vigente legge sui libri fondiari non conosce un termine per la giustificazione, cioè un termine entro il quale la giustificazione deve essere data, ma conosce soltanto un termine entro il quale deve essere promossa l'azione di giustificazione, vale a dire l'azione con cui si domanda una sentenza che dichiarì giustificata la prenotazione.

FRANZA. Lei ci sta parlando della procedura della iscrizione ipotecaria?

RAFFEINER. La legge distingue nettamente tra i due concetti: « dare la giustificazione » e « promuovere l'azione di giustificazione ». È ovvio che non sia fissato un termine entro il quale la giustificazione deve essere data, per-

chè questo dipende quasi sempre dall'esito di una causa civile o penale che può essere trascinata per anni.

Si può fissare soltanto un termine entro il quale deve essere iniziata una causa, come giustamente è previsto nella vigente legge sui libri fondiari.

Con l'articolo 3 del disegno di legge in esame, però, si vuol dare al giudice tavolo la facoltà di stabilire addirittura un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione. Ora, questa è una cosa che non va: come è possibile stabilire un termine perentorio, vale a dire un termine non prorogabile, entro il quale un processo deve essere portato a termine?

Secondo me, il massimo che si può concedere è la fissazione di un termine per la promozione della azione di giustificazione. Un termine perentorio per la giustificazione come tale non deve ammettersi perchè sovvertirebbe l'intero istituto della prenotazione tavolo.

Terzo rilievo: finora soltanto la parte interessata contro la quale era stata accordata la prenotazione poteva chiederne la cancellazione ed il termine fissato dal giudice non era un termine perentorio. Il termine poteva essere prorogato e l'azione di giustificazione poteva essere promossa fino a tutto il giorno in cui dall'altra parte venisse chiesta la cancellazione della prenotazione.

Con l'articolo 3 del disegno di legge in esame verrebbe data al giudice facoltà di fissare un termine perentorio e di ordinare d'ufficio la cancellazione della prenotazione. L'articolo 3 del disegno di legge in esame non dice però quali altre circostanze positive o negative sono richieste per giustificare una eventuale cancellazione d'ufficio.

La fissazione di un termine perentorio certamente non basta. Ora io ritengo che anche per un'eventuale cancellazione d'ufficio debbano ricorrere le stesse premesse che sono necessarie per accordare la cancellazione su richiesta di parte. Queste premesse sono esattamente indicate nell'articolo 45 della legge. Per effetto di questo articolo la prenotazione va cancellata quando difetti la prova che l'azione di giustificazione sia stata tempestivamente promossa.

Pertanto, secondo me, non si dovrebbe accogliere l'emendamento aggiuntivo proposto dal-

l'onorevole collega Cemmi perchè introduce premesse del tutto nuove e diverse da quelle che, secondo l'articolo 45, portano alla cancellazione della prenotazione, e perchè è la prenotazione che suole originare la causa, e non viceversa, come dice l'emendamento.

Quanto all'articolo 4 non ho da fare osservazioni.

**PRESIDENTE.** Ringraziamo il senatore Raffeiner per gli schiarimenti che ci ha dato.

**PIECHELE.** Pur condividendo le premesse storiche esposte dal collega senatore Raffeiner, ritengo che il piano della discussione sia stato da lui spostato e cioè dall'articolo 1, così come è stato proposto dal nostro Consiglio regionale, si è passati alla disamina della responsabilità del giudice tavolo, del cancelliere, del conservatore e dello Stato.

Credo che noi non possiamo oggi discutere su questo argomento, ma dobbiamo soltanto limitarci ad esaminare l'articolo 1 così come è stato proposto, ed arrivare ad una conclusione: o accettare, come io in via principale auguro, l'articolo nella sua integrità, prescindendo da quella che è la questione della responsabilità dei funzionari, o accettare in subordine l'emendamento che io ho proposto e che è già stato illustrato dall'onorevole relatore nella precedente seduta della Commissione.

Soltanto per una questione di opportunità pratica i decreti tavolari debbono, in base alla nostra procedura, essere redatti in calce alla domanda e conservati così come le domande presso l'ufficio tavolo. Questo volevo dire sull'articolo 1.

Sull'articolo 2, io non condivido le preoccupazioni del collega Raffeiner. La questione della validità delle procure è stata lungamente esaminata e discussa dinanzi al Consiglio regionale, quando ha proposto questo disegno di legge: credo però che non si possa assolutamente accedere alla richiesta avanzata dal senatore Cemmi, cioè di estendere la validità della procura al di là dei cinque anni, come previsto nel disegno di legge, e tanto meno rendere la procura di valore illimitato.

Accettiamo la proposta così come è stata formulata dal Consiglio regionale, che è una via di mezzo e che offre, io credo, anche ga-

ranzie per tutti i mandanti, in quanto una volta che la legge è pubblicata viene senz'altro a conoscenza di tutti e chi rilascia una procura generale sa che per cinque anni il suo procuratore ha il diritto di vendere, anche se nella procura generale si parla soltanto di procura per l'amministrazione ordinaria.

Vi è, e lo ha accennato il collega senatore Raffener, la possibilità di specializzare, come si dice con un brutto termine, queste procure generali inserendovi questa possibilità di vendere stabili individuati con la indicazione della partita. Ciò serve per quegli stabili che nel momento del rilascio della procura sono iscritti a nome del mandante.

Però questo non serve per quegli stabili che nel lasso di tempo di 5 anni potrebbero divenire proprietà del mandante per altre ipotesi, specialmente per successione.

Comunque, e concludo anche su questo, invito la onorevole Commissione ad approvare l'articolo 2 del disegno di legge.

Sull'articolo 3 si è diffuso di già il collega Raffener e credo che contro questo articolo non possa essere fondatamente sollevata alcuna eccezione.

Si tratta soltanto di dare al giudice tavolare una facoltà e cioè la facoltà di cancellare di ufficio, previa fissazione di un termine perentorio, la annotazione della prenotazione. Però deve essere fissato un termine perentorio per la giustificazione, ossia un termine perentorio per promuovere la giustificazione, perchè, in genere, si tratta di ipoteche iscritte in base a sentenza non ancora passata in giudicato, ipoteche iscritte in base a decreti di ingiunzione, di prenotazioni fatte in base ad una scrittura privata di vendita che deve poi naturalmente o essere trasformata in atto pubblico, in atto notarile; o diversamente si deve, in base alla scrittura privata, procedere giudizialmente per fare accertare la stessa ed ottenere la sentenza che tiene luogo dell'atto notarile.

E da ultimo, sull'articolo 4, credo che non vi possano essere degli ostacoli al suo accoglimento. Semmai, se un neo vi può essere, riguarda la facoltà di sottoscrizione delle domande a quegli effetti specifici indicati dall'articolo 4. Si potrebbe essere in dubbio per quanto riguarda il sindaco del Comune di residenza delle parti, ma non possiamo certo

togliere questa facoltà all'avvocato e al procuratore legale che autenticano procure di ben altra importanza e di ben altra portata che non quella di una semplice domanda tavolare, domanda che deve essere fatta sempre in conformità del documento dell'atto che si vuole intavolare.

Non vi deve essere una prevenzione nei riguardi dei procuratori e degli avvocati legalmente esercenti e non si apre assolutamente una breccia in quelle che sono le facoltà di esclusiva competenza dei notai.

PRESIDENTE. Ringrazio anche il senatore Piechele per i suoi schiarimenti.

FRANZA. Ho delle perplessità relativamente a questo provvedimento.

Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, aveva la sua giustificazione perchè per il Trentino-Alto Adige vi erano leggi diverse da quelle del resto del territorio nazionale. Il decreto del 1929 volle cercare di adeguare le disposizioni del legislatore austriaco a quelle nazionali. Venne poi la riforma del Codice civile, il quale disciplina queste iscrizioni e, naturalmente, anche il territorio del Trentino-Alto Adige venne sottoposto alla nuova legislazione.

Credo che dopo l'entrata in vigore del Codice civile sia restato in vita quel decreto del 1929.

PIECHELE. Invece è così!

RAFFEINER. Certamente!

FRANZA. Ad ogni modo, io credo che l'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige non rientri nello spirito dell'articolo 29 dello statuto della Regione stessa. Credo che sia questa una delle materie che non possono formare oggetto di legislazione su iniziativa della Regione.

Le proposte che provengono dalla Regione possono sconvolgere il sistema attualmente vigente: perchè non si deve dar garanzia al cittadino italiano, creditore nei confronti di un abitante della regione del Trentino-Alto Adige? Verremmo ad introdurre un sistema di controlli e di autorizzazioni così complicato che renderemmo certamente difficile al cittadino

creditore della nazione italiana di poter garantire i propri diritti nei confronti di un abitante del Trentino-Alto Adige.

Io non so perchè il sistema delle iscrizioni e delle trascrizioni non debba essere regolato presso la regione del Trentino-Alto Adige secondo le leggi civili vigenti in tutto il territorio nazionale. Non capisco perchè si tenda ad introdurre questo sistema di controlli e di interferenze del giudice tavolare e del conservatore dei registri immobiliari. L'ordinamento italiano conosce un conservatore dei registri immobiliari, ma ignora l'esistenza di un conservatore tavolare.

Concludendo, esprimo il mio parere contrario all'iniziativa della Regione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Franza, quando dice che è contrario all'iniziativa intende riferirsi al passaggio alla discussione degli articoli?

FRANZA. Perfettamente! La ringrazio di aver determinato questa mia precisazione, ma credevo che il mio intendimento fosse chiaro.

Dicevo dunque che sono contrario in particolare all'articolo 1. Data la dizione dell'articolo 1 del disegno di legge, in considerazione del fatto che il Pretore emette il decreto per l'intavolazione, non comprendo perchè nell'ufficio del Pretore non debba essere conservato l'originale del decreto di intavolazione.

Mi rendo conto della necessità che il conservatore abbia egli il documento originale per la consultazione e il rilascio delle copie; ma in alcuni casi la legislazione prevede un doppio originale, come per esempio per i registri dello stato civile e per gli altri atti; e appunto in questo caso si potrebbe contemplare la possibilità di un doppio originale, uno presso l'ufficio di Pretura e l'altro presso il conservatore.

PIECHELE. Questo c'è!

FRANZA. Il disegno di legge parla di un solo originale e quindi questo può essere tenuto o dal Pretore o dal conservatore dei registri immobiliari. *(Interruzione del senatore Piechele).*

Non vedo perchè non vi debba essere la possibilità di un duplice originale, in modo che il cittadino abbia un altro ufficio dove attingere le notizie che gli occorrono.

Le difficoltà di ordine pratico, cui ha alluso il senatore Piechele interrompendomi, credo che non siano insuperabili. Ritengo pertanto che nella specie debba esservi un doppio originale, uno presso il conservatore e l'altro presso lo ufficio di Pretura.

Quanto agli altri articoli, sono contrario in quanto non ne vedo la necessità.

RAVAGNAN. Desidererei chiedere uno schiarimento al senatore Raffener: questa materia rientra nella competenza legislativa della Regione? Se vi rientra perchè la Regione ha presentato questo disegno di legge?

PIECHELE. La Regione ha competenza per quanto riguarda l'impianto e la tenuta dei libri fondiari!

RAVAGNAN. Se la Regione ha competenza su questa materia...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo: non ha competenza legislativa!

RAFFEINER. La Regione ha la competenza per la tenuta dei libri fondiari. In questa competenza certamente non rientra la facoltà di disporre dei giudici dello Stato.

RAVAGNAN. Ho capito. Io sono d'accordo su questo disegno di legge, soprattutto per le considerazioni che ha svolte il senatore Piechele, e pregherei la Commissione di prender nota del mio voto favorevole. Dico questo perchè tra poco mi dovrò assentare.

CEMMI. Desidero soltanto precisare, prima che si passi alla discussione degli articoli, che, prima di proporre degli emendamenti, ho sentito il dovere di chiedere il parere dei Consigli notarili della Regione, perchè mi pare che siano gli organismi più interessati in quanto i notai sono quelli che si occupano quotidianamente di questa materia.

Ho presentato quindi alcuni emendamenti in relazione a precise richieste dei Consigli notarili di Trento, Bolzano e Rovereto.



PIECHELE. Desidero aggiungere solo una breve osservazione. L'articolo 29 dello Statuto speciale della nostra Regione dà la facoltà al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige di emettere voti e formulare progetti in tutte le materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse.

Ora non può essere negato, come sembra ritenere il senatore Franza, che questa materia rientri negli interessi della Regione.

FRANZA. Per ragioni di principio, sono spiacente, ma devo insistere nella mia opposizione al passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti la proposta del senatore Franza di non passare all'esame degli articoli.

*(Non è approvata).*

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige tutti i provvedimenti in materia tavolare debbono essere firmati dal Pretore, in funzione di giudice tavolare, e controfirmati dal conservatore del libro fondiario.

Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso i rispettivi uffici del libro fondiario.

È stato presentato un emendamento soppresivo dell'intero articolo da parte del senatore Cemmi.

AZARA, *relatore*. Ero e sono tutt'ora d'accordo sulla soppressione dell'articolo in questione.

Non voglio comunque lasciar passare senza qualche osservazione l'esposizione che ha fatto il senatore Raffener, esposizione che è stata veramente molto interessante, poichè egli ha detto cose di notevole rilievo, ma che non ci interessano, peraltro, in questa sede.

Tutto quanto ha detto il senatore Raffener potrà essere tenuto nel massimo conto in futuro: gli studi in proposito sono tuttora in corso presso il Ministero di grazia e giustizia e soprattutto presso il Ministero delle finanze e quando verrà a maturazione un'ampia riforma allora si potrà tenere conto di tutto quanto è stato oggi detto. In questo momento, però, non si tratta di una riforma ma di una modificazione che la Regione del Trentino-Alto Adige ha diritto di proporre. Dico questo per il senatore Franza, perchè l'articolo 46 della legge del 1952 dice che le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di libri fondiari, ma non impedisce alla Regione di fare proposte di legge al Senato e alla Camera, proposte che questi organi legislativi possono prendere in considerazione, come è avvenuto questa volta.

Sono quindi favorevole all'emendamento soppresivo dell'articolo, proposto dal senatore Cemmi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'intero articolo 1.

Farò brevemente due considerazioni. Le osservazioni che ha fatto il senatore Raffener, indubbiamente, sono di estremo interesse, ma, come ha detto il senatore Piechele, spostano la discussione su un diverso tema, sia pure estremamente importante e suggestivo, quello, cioè, della responsabilità.

Mi pare invece che il punto di partenza debba essere questo: quale è la competenza del Pretore in materia tavolare e quale la competenza del conservatore dei libri fondiari?

Evidentemente, la competenza del Pretore è quella di emanare provvedimenti in materia tavolare e la competenza del conservatore è quella di eseguire le iscrizioni in conformità dei provvedimenti emanati.

Se queste sono le competenze, ci sono dei punti di contatto, ma sono competenze separate e chiaramente distinte l'una dall'altra.

Seconda osservazione: l'attività del giudice tavolare è indubbiamente una attività di natura amministrativa, ma la natura del provvedimento che emana il giudice tavolare in questa materia, in quanto emanato dal ma-

giudice, ha la caratteristica degli atti giudiziari. Per ciò stesso non può avere la controfirma di un organo che è al di fuori dell'ufficio giudiziario. Se noi, per superare questo problema di fondo di competenze dovessimo ugualmente accettare la firma del magistrato e la firma del conservatore dei libri tavolari, noi ammetteremmo una riduzione di solidità nella competenza e nella firma del magistrato, che sarebbe subordinata alla firma di un organo che è al di fuori dell'ufficio giudiziario. Cosa questa che, per una impostazione generale di chiarezza, non possiamo assolutamente ammettere.

Da questa impostazione nascono poi le responsabilità, che si agganciano ai principi fondamentali della responsabilità in genere. Ma se partiamo dal concetto della responsabilità spostiamo i termini del problema e della discussione.

Debbo dire poi che sono favorevole anche alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1. E debbo aggiungere, a titolo puramente personale, e, vorrei dire, per iniziare forse una discussione che potrà servire in altre occasioni, che indubbiamente se questi sono atti giudiziari, debbono rimanere custoditi presso gli uffici giudiziari; però mi pare che trattandosi di una materia così particolare ed eccezionale, non ci sarebbe una serissima frattura dei principi fondamentali se si trovasse il sistema di accettare, in un certo senso, questo secondo comma. Sarà questione di studiare la cosa e di farla maturare maggiormente.

E mi pare, e dico questo approfittando di quel rapporto più umano che ci deve essere in qualunque seduta di Commissione, anche se in sede deliberante, che questo irrigidimento sia in fondo una difesa di competenze al di là anche della praticità, perchè è fuori discussione che voler conservare presso gli uffici giudiziari atti di questa delicatezza, con la non sempre soddisfacente organicità di attrezzature che i nostri uffici hanno, è una difesa che, ripeto, è formalmente ineccepibile, ma che praticamente potrà in avvenire trovare qualche riduzione.

Comunque, allo stato della situazione, mi associo al parere del relatore, che peraltro è il parere ufficiale del Governo, e chiedo la soppressione del primo e del secondo comma dell'articolo in esame.

AZARA, *relatore*. Per tranquillizzare lo spirito di umanità del Governo dico che bisogna tener presente che all'ufficio tavolo va immediatamente la copia autentica dell'atto; cosicchè per quel che riguarda l'utilità del cittadino questa esigenza è già soddisfatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 proposto dal senatore Cemmi, emendamento sul quale si sono dichiarati d'accordo il relatore ed il Governo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 31 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione ».

Il senatore Cemmi propone di sostituire la dizione di questo articolo con la seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 31 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato ».

Ove questo emendamento non fosse accolto, il senatore Cemmi propone, in via subordinata, di sostituire le parole « cinque anni » con le altre « dieci anni ».

CEMMI. Non vedo perchè, anche in omaggio alla unificazione del diritto italiano, si debba avere una regolamentazione diversa per le procure in una parte d'Italia rispetto al resto della Nazione.

La questione dell'abuso non è un motivo vellevole, perchè gli abusi, se possono avvenire nel Trentino-Alto Adige, possono avvenire anche in Lombardia, nel Veneto o nel Lazio.

In secondo luogo, noi notai, nell'esercizio della nostra professione, ci troviamo nella impossibilità, specialmente in regioni a proprietà frazionatissima, come penso sia il Trentino-Alto Adige, di rogare atti per la mancanza di procure; essendo, infatti, quei territori sog-

getti ad una intensa emigrazione, le procure costano veramente molto, se fatte all'estero, perchè vanno da un minimo di 20 mila ad un massimo di 60 mila lire.

La gente emigrata, infatti, per questioni di scarsissima importanza non manda la procura. Ecco perchè, in omaggio alla richiesta dei Consigli notarili di lassù, si chiede almeno di estendere da cinque a dieci anni la validità della procura generale.

PRESIDENTE. Il senatore Piechele, stando alle osservazioni fatte alla Commissione, è contrario alla proposta del senatore Cemmi. Ha detto il senatore Piechele: è inaccettabile la validità delle procure oltre il limite stabilito nel disegno di legge in quanto il sistema tavolare richiede particolari limitazioni.

AZARA, *relatore*. Il relatore è contrario alla modificazione totale dell'articolo. Per quanto riguarda il termine di cinque anni o di dieci anni, si rimette alla Commissione.

Al relatore sembra, peraltro, che cinque anni possano bastare, ma che occorra comunque non lasciare un tempo indeterminato, perchè questo serve ad eliminare inconvenienti di carattere pratico che si verificherebbero in senso inverso a quello prospettato dal senatore Cemmi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è del parere di mantenere il testo dell'articolo come è stato sottoposto alla Commissione. Nella situazione in cui viviamo, e data la celerità dei rapporti anche di natura economica, il dare una procura di cinque anni penso sia darla con una estrema larghezza.

Il senatore Cemmi si domanda perchè per tutto il resto del territorio italiano ci debbano essere delle norme, mentre nel Trentino-Alto Adige ce ne debbono essere delle altre: il fatto è che qui si tratta del regime tavolare, che è un regime eccezionale e che comporta ad una serie di situazioni diverse.

È possibile usufruire di una procura generale quando non risale a tanto tempo da far pensare che la volontà stessa del mandante abbia avuto delle modificazioni per quei mutamenti reali che possono essere avvenuti.

CEMMI. Dichiaro di ritirare il mio primo emendamento. Insisto invece su quello subordinato.

PRESIDENTE. Rimane, allora, l'emendamento del senatore Cemmi che propone di sostituire nel secondo comma dell'articolo 2 alle parole « cinque anni », le parole « dieci anni ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(*Non è approvato*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 2 nel testo del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

### Art. 3.

Nel testo unico legge tavolare allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito l'articolo 45-bis: « Se entro il termine assegnato a norma dell'articolo 43, o in quello eventualmente prorogato, non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltà, previa fissazione della prenotazione assegnato alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con esse le iscrizioni che ai sensi dell'articolo 49 fossero state accordate sul diritto prenotato ».

A questo articolo sono stati proposti diversi emendamenti. Uno è del senatore Cemmi, e con esso si propone di sostituire la parola « prodotta » con la parola « promossa ».

PIECHELE. Ma qui si deve dire «prodotta»!

AZARA, *relatore*. Nella terminologia giuridica si dice: promuovere l'azione e produrre i documenti. Dice infatti l'articolo 43 che il termine per proporre l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto che ordina la prenotazione; tale termine può essere prorogato per giustificati motivi.

Noi, insomma, possiamo rischiare di portare oscurità nella legge. Mi oppongo, pertanto, a qualsiasi modificazione del testo.

RAFFEINER. Le prime due ipotesi dell'articolo 3 in esame sono quelle che sia stato fissato un termine o prorogato un termine ai sensi dell'articolo 43 della legge sui libri fondiari.

Quale è questo termine previsto dall'articolo 43 della legge sui libri fondiari? Questo è un termine per promuovere l'azione di giustificazione. Ora se noi facciamo richiamo a quel termine, perchè non ripetiamo le stesse parole qui nel testo dell'articolo 3?

Secondo me si dovrebbe accogliere l'emendamento del collega Cemmi, che adesso faccio mio. Io direi infatti: « Se entro il termine... non sia stata promossa l'azione di giustificazione... ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero uno schiarimento: l'articolo 43 dice: « Il termine per promuovere l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto stesso che ordina la prenotazione. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi; la domanda di proroga, ecc. ecc., se entro il termine assegnato a norma dell'articolo 43 o quello eventualmente prorogato non sia prodotta la giustificazione, ecc. ecc. ».

A me pare che ci siano due termini diversi, cioè al primo comma diciamo: io ti do un termine per iniziare l'azione; se non ti basta ti prorogo il termine per iniziare l'azione. Nel terzo comma aggiungiamo: se entro quel termine non mi produci la giustificazione, ecc. ecc.

Può darsi che la legge non avesse questo intendimento, però c'è di fatto una confusione: il termine « promuovere » lo si usa poi per « produrre ».

Il giudice ha facoltà, infatti, previa fissazione di un termine per la promozione della azione, di ordinare che la prenotazione sia cancellata di ufficio.

FRANZA. Io direi: « Se decorso il termine di un mese, » ecc. ...

PIECHELE. L'articolo 45-bis considera una ipotesi nuova che si aggiunge a quella dell'articolo 45 attuale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, dell'articolo 43!

PIECHELE. È qui la confusione che noi facciamo! Dobbiamo tener presente che il termine è assegnato per promuovere ma, naturalmente, non basta promuovere l'azione. Bisogna anche portarla a termine questa azione e cioè bisogna avere la sentenza.

Ora, se uno non la porta a termine, se la interrompe, se lascia perimere questa azione, c'è la facoltà della controparte di chiedere la cancellazione, in base all'articolo 45. Vi è dunque la facoltà di chiedere tale cancellazione ed il giudice tavolo, se gli consti che l'azione di giustificazione è stata promossa in tempo utile, respingerà la domanda di cancellazione. Ove ciò non constasse, inviterà colui che conseguì la prenotazione a provare, entro un breve termine, che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente l'azione.

In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione della prenotazione, questo, però, sempre su richiesta della controparte.

Che cosa vuole l'articolo 45-bis? Vuole soltanto venire incontro alla diligenza della controparte interessata ad ottenere che dai suoi stabili venga cancellata questa prenotazione, che non ha più scopo di esistere, in quanto l'attore ha rinunciato a far valere quella tale pretesa. Si vuole dare la facoltà al giudice tavolo di non lasciare per l'eternità a carico di certi immobili una prenotazione che più non ha ragion d'essere. Ed è per questo che nell'articolo proposto dal Consiglio regionale si parla di produzione della giustificazione, sempre riferendosi naturalmente ad un termine precedente già assegnato, a tutte le trattative che debbono precedere in base all'articolo 45. Ed allora è giusta, secondo me, la dizione usata dalla Regione, e cioè che debba essere non promossa la giustificazione, ma prodotto il documento giustificativo.

Il giudice, se è in corso il giudizio, sentirà le parti o i loro patroni e prima di decidere sulla assegnazione di questo termine terrà conto di tutte le circostanze.

CEMMI. Il ragionamento del collega Piechele fila quando si tratta di una giustifica-

zione che dipende dalla volontà delle parti o dalla inerzia delle parti, ma non fila più quando dipende da fatti che sono al di fuori della volontà delle parti: un provvedimento della Prefettura, ad esempio, che autorizzi un ente ad accettare un lascito o una qualsiasi trasformazione della sua sostanza patrimoniale. Allora, non si può fissare un termine per produrre, perchè non dipende dalla parte, ma da eventi al di fuori della volontà delle parti.

Questo è un motivo che fa rimanere perplessi a sostituire la parola « prodotta » alla parola « promossa ».

Comunque, insisto per la votazione del mio emendamento.

**RAFFEINER.** Il senatore Piechele ha accennato alla non continuazione della causa perchè la legge prevede soltanto che chi ha conseguito la prenotazione deve iniziare la causa.

Qui vi sono soltanto due vie: il convenuto si fa parte diligente quando l'attore non si muove; oppure l'azione diventa perentoria, ed anche in questo caso è come non prodotta. È l'altra parte contro cui è stata conseguita la prenotazione che può conseguire la cancellazione.

Questa è la situazione. La legge si basa proprio sul cosiddetto « principio della parte » e non sul « principio dell'ufficio ». La parte interessata deve muoversi.

**NACUCCHI.** C'è un articolo 43 e un articolo 45. Nell'articolo 45 si parla di assegnazione di termini per promuovere un'azione. Mi pare che nell'articolo 45 si sia già regolata la materia.

**FRANZA.** Signor Presidente, propongo che siano sostituite le prime righe dell'articolo in discussione con le seguenti:

« Nel regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito l'articolo 45-bis: " Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione ... " ».

**PRESIDENTE.** Mi pare abbastanza chiara questa formulazione!

Debbo, peraltro, sottoporre alla Commissione, innanzitutto, l'emendamento del senatore

Cemmi, tendente a sostituire la parola « prodotta » con la parola « promossa ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(*Non è approvato*).

Ora vi è l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Franza, del quale è stata data testè lettura.

**AZARA, relatore.** Dichiaro di accogliere questo emendamento del senatore Franza.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

**RAFFEINER.** Vi sarebbe ora un mio emendamento soppressivo. Propongo di sopprimere l'inciso: « oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine ».

Ritengo, infatti, che non debba ammettersi la fissazione di un termine perentorio in quei casi in cui non occorre stabilire un termine per promuovere l'azione di giustificazione ai sensi dell'articolo 42.

**PRESIDENTE.** Come il senatore Raffener ha già detto, l'emendamento soppressivo è relativo all'inciso: « oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Vi è poi un altro emendamento proposto dal senatore Raffener. Anzichè dire: « per la giustificazione della prenotazione assegnata alla parte che la conseguì », il senatore Raffener vuole che si dica: « per la promozione dell'azione di giustificazione, ecc. ».

**AZARA, relatore.** Vorrei chiarire la questione. Nell'articolo, la prima volta si parla di produzione, la seconda volta si parla di giustificazione, senza parlare di promozione. Con questa formula del testo si abbracciano tutte e due le ipotesi che si possono verificare. Può essere infatti avvenuta la promozione dell'azione di giustificazione, come può essere avvenuta

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)37<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

nuta la produzione dei documenti giustificativi di questa azione. Se noi parliamo soltanto di promozione dell'azione, lasciamo fuori l'altra ipotesi.

Sono, quindi, contrario all'emendamento proposto dal senatore Raffeiner.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Raffeiner.

(Non è approvato).

Vi è ancora un emendamento del senatore Raffeiner, che propone di sopprimere le parole: « e con esse le iscrizioni che ai sensi dell'articolo 49 fossero state accordate sul diritto prenotato ».

AZARA, *relatore*. Dichiaro di essere contrario a questo emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Raffeiner.

(Non è approvato).

Il senatore Cemmi propone il seguente emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « purchè la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo del senatore Cemmi.

(È approvato).

Un altro emendamento aggiuntivo del senatore Raffeiner proporrebbe di aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « purchè non venga fornita la prova che l'azione di giustificazione sia stata tempestivamente promossa ».

FRANZA. È una norma che sconvolge tutto!

AZARA, *relatore*. Questo emendamento è assorbito dall'altro che abbiamo approvato!

PRESIDENTE. Insiste sul suo emendamento, senatore Raffeiner?

RAFEINER. Non insisto, poichè è assorbito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nel testo unico legge tavolare allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito l'articolo 123-bis: « È ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'articolo 141 Codice procedura civile.

Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale o dal Sindaco del Comune di residenza ».

A questo articolo è stato proposto un emendamento parzialmente soppressivo del senatore Cemmi.

CEMMI. All'articolo 4 è palese il tranello che il legislatore (memore dei legalizzatori di asburgica memoria) vuol tendere al Notariato, già fortemente menomato dal fatto che l'intavolazione, pur avendo autorità costitutiva (a differenza della trascrizione) non è di esclusiva notarile (come lo è la trascrizione) ed è appannaggio in parte di legali ed ancor più di agenti di affari e di faccendieri.

Infatti, breve è il passo fra l'autentica di una domanda tavolare (che perfeziona costitutivamente l'atto) e l'autentica dell'atto stesso, per cui intollerabile è l'estensione di tale facoltà notarile ad avvocati o procuratori legali o sindaci.

Queste considerazioni sono dei Consigli notarili di Bolzano, di Trento e Rovereto.

Dice, infatti, il Consiglio notarile di Trento e Rovereto: « L'articolo 4 prevede l'autenticazione di firme sulla istanza per l'intavolazione

del certificato di eredità da parte di persone diverse dal notaio; questo Consiglio notarile contesta che possa essere data tale facoltà, perchè con ciò verrebbe sovvertito il concetto del pubblico ufficiale, specificatamente designato dalla legislazione italiana di far pubblica fede di firme autenticate ».

AZARA, *relatore*. Si può accettare che si parli del notaio, dell'avvocato e del procuratore legale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Cemmi ha proposto un emendamento al secondo comma dell'articolo 4, il quale tende alla soppressione delle parole: « o dall'avvocato o procuratore legale o dal Sindaco del Comune di residenza ».

FRANZA. Sono d'accordo per quanto riguarda il notaio, sono d'accordo sul procuratore legale, perchè è iscritto nell'albo della circoscrizione, ma non sono d'accordo per quanto riguarda l'avvocato, cioè a dare questa facoltà all'avvocato, perchè questi può esplicare la sua attività in tutto il territorio nazionale, e può anche essere persona non conosciuta nella zona.

Sono poi d'accordissimo per il Sindaco, che è l'Autorità fondamentale, dato che in molti Comuni non c'è notaio od avvocato, e non si devono costringere le parti ad andare fuori del proprio luogo di residenza.

Concludendo, a mio modo di vedere, deve essere eliminato soltanto l'avvocato. Propongo al riguardo un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Allora, metto subito ai voti l'emendamento proposto dal senatore Franza.

(*Non è approvato*).

Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo del « procuratore » proposto dal senatore Cemmi.

(*Non è approvato*).

Vi è un ultimo emendamento soppressivo del senatore Cemmi, che tende ad eliminare le parole: « o dal Sindaco del Comune di residenza ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 come risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso desidero segnalare alcune necessarie modifiche di coordinamento.

Nel titolo del disegno di legge, a seguito della soppressione dell'articolo 1, è opportuno eliminare ogni riferimento alla regione Trentino-Alto Adige; si intende che le disposizioni del disegno di legge si applicheranno a tutti quei territori nei quali vige il sistema tavolare.

Inoltre, nel riferimento agli articoli che si modificano con il presente disegno di legge sarà opportuno adottare l'esatta indicazione, che è la seguente: « nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 ».

Do, comunque, lettura dell'intero testo coordinato:

*Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.*

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione ».

#### Art. 2.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente arti-

colo 45-bis: « Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnata alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'articolo 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purchè la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito ».

Art. 3.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente arti-

colo 123-bis: « È ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'articolo 141 Codice procedura civile.

Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.